

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E  
FORESTALI

**PNRR, Missione 2, componente 1, investimento  
2.2 "Parco Agrisolare"**

DM 25 marzo 2022

---

### Finalità

Obiettivo principale della misura è la riduzione dell'impatto ambientale della **filiera agroalimentare**, incentivando la realizzazione di impianti fotovoltaici grazie all'installazione di **pannelli fotovoltaici** su una superficie complessiva, costituita da tetti di edifici a uso produttivo nei **settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, ivi compresi edifici destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'**attività agrituristica**.

### Risorse finanziarie

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a **1.500 milioni di euro** a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, di cui:

- **1.200 milioni di euro**, è destinata alla realizzazione di interventi nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- **300 milioni di euro**, è destinata alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il 40% delle risorse del PNRR è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- a) **imprenditori agricoli**, in forma individuale o societaria;
- b) **imprese agroindustriali** (l'elenco dei codici ATECO sarà definito da un successivo Avviso);
- c) **cooperative agricole** che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le **cooperative o loro consorzi** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

**Sono esclusi** i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad 7.000,00 euro.

I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i requisiti elencati nell'Allegato I.

### Attività ammissibili

Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere **l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.**

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

- a) **rimozione e smaltimento dell'amianto** (e, se del caso, l'eternit) dai tetti;
- b) **realizzazione dell'isolamento termico dei tetti**;
- c) **realizzazione di un sistema di aerazione** connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria), realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.

Ai fini dell'ammissibilità gli interventi devono:

- a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- b) essere realizzati, collaudati e rendicontati **entro 18 mesi** dalla data della pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi, e comunque **entro il 30 giugno 2026**;
- c) prevedere una **spesa massima ammissibile** per singolo progetto pari a **euro 750.000,00**, nel limite massimo di **euro 1.000.000,00** per singolo Soggetto beneficiario.

### Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) per la **realizzazione di impianti fotovoltaici**:
  - acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  - sistemi di accumulo;
  - fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  - costi di connessione alla rete;



con alcune condizioni. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo **non può eccedere euro 50.000,00**. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa **fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina**, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati con successivo Avviso.

b) per la **rimozione e smaltimento dell'amianto**, ove presente, e l'esecuzione di interventi di **realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico** e della **coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione** connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):

- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di **euro 700,00/Kwp**.

Per tutti gli interventi sono ammissibili nei limiti massimi sopra indicati le **spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali** richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.

## Agevolazione

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto**, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, secondo lo schema riportato nell'allegato II.

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

Gli aiuti possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

## Presentazione della domanda

**I termini e le modalità di presentazione delle domande verranno comunicate con un successivo provvedimento.**

## ALLEGATO I

### Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiare devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.



Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

## ALLEGATO II

### Spese ammissibili ed intensità massima di agevolazione

#### Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate <sup>1</sup> e in transizione	Altre Regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità	50%	40%

Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e in transizione	Altre regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

<sup>1</sup> Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

## Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
<p>I costi ammissibili sono i costi degli <b>investimenti supplementari</b> necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.</p>	
<p>Tali costi sono determinati come segue:</p> <p>a) per gli impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: <b>i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente</b> costituiscono i costi ammissibili;</p> <p>b) il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al <b>costo per l'efficienza energetica</b>.</p>	<p>30% dei costi ammissibili per le grandi imprese</p> <p>40% dei costi ammissibili per le medie imprese</p> <p>50% dei costi ammissibili per le piccole imprese</p>

L'intensità di aiuto può essere aumentata di **15 punti percentuali** per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.